



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
DIVISIONE II Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Spett.le

XXX

Oggetto: Quesito XXX prot. xxxx del xxxx riguardante l'applicazione dell'istituto del deposito temporaneo - RICONTRRO

Con la nota in oggetto, acquisita al ns prot. xxxx del xxxx, la società XXX ha inviato alla scrivente Direzione generale un quesito inerente alla gestione delle acque di lavaggio dei cassonetti stradali. Specificatamente codesta società, produttrice del rifiuto identificato con codice E.E.R. 161002, chiede se sia possibile effettuare un deposito temporaneo di dette acque presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio del comune nel quale svolge il servizio di igiene urbana.

In riferimento a quanto sopra riportato, si manifestano le osservazioni che seguono.

Nella fattispecie la Ditta in oggetto, affidataria dello svolgimento di un servizio pubblico, produce un rifiuto durante l'attività lavorativa, distribuita sul territorio comunale (diverse strade al giorno). Il rifiuto si produce via via che l'attività prosegue finché, a fine del turno o della giornata lavorativa, questo viene avviato al sito di recupero/smaltimento. Le modalità di svolgimento di tale attività sono determinate dal fatto che la rete di cassonetti, in genere di proprietà comunale e quindi pubblica, è diffusa sul territorio. Affinché questa rete possa svolgere la sua funzione, oltre ad essere opportunamente distribuita sul territorio, deve anche essere mantenuta in efficienza meccanico-strutturale, e deve essere mantenuta in condizioni compatibili con le norme igienico sanitarie e del pubblico decoro per essere fruibile al pubblico. Inoltre i cassonetti sono spesso differenziati per colore e su di essi sono riportate scritte o cartelli riportanti le tipologie di rifiuti al cui deposito sono adibiti; tali scritte o colorazioni devono essere leggibili, e quindi pulite o ripristinate, affinché l'utente sia messo in condizioni di utilizzarli in modo opportuno.

In quest'ottica le attività di pulizia periodica si possono intendere come un'attività manutentiva eseguita sulla rete pubblica di cassonetti distribuita sul territorio comunale affinché questa sia mantenuta efficiente, efficace e compatibile con le norme di igiene urbana.

Il caso in specie può essere quindi ricondotto alla lettura dell'articolo 230 del d. lgs 152/06. In particolare il succitato articolo 230 al comma 1 recita: Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di

manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Chiarito, pertanto, che nel caso di specie il luogo di produzione del rifiuto può essere la sede locale della società istante, la specifica attività con la quale XXX intende depositare temporaneamente i rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio dei cassonetti presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio comunale nel quale svolge il servizio di igiene urbana, appare configurabile in quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d. lgs. n. 152/2006, che definisce il deposito temporaneo come *“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:*

- 1) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- 2) *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- 3) *il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4) *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5) *per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.*

Restano sottointese le autorizzazioni necessarie al trasposto dei rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico e le modalità tecnico/amministrative di svolgimento del deposito temporaneo. Si sottolinea che la sede locale del gestore debba intendersi quella più prossima al luogo in cui si è eseguita la lavorazione.

Si evidenzia inoltre che, in difetto anche di uno solo dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo (cfr. Cass. Sez. III n. 16441 del 31 marzo 2017; Cass. Pen., Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014), ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di

un'operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva” (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo

vf